

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTO SENZA AUTISTA
(Gara n. 07-13)**

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Davide Eugenio Zappalà, OMISSIS ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (di seguito denominato anche "Committente" o "CSI")

E

Program di Autonoleggio Fiorentino Srl soc. unipersonale con sede in Firenze, Via G. Piantanida n. 14, Cap. 50127, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04435420486, in persona del Rappresentante Legale Bacci Patrizia domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Program di Autonoleggio Fiorentino Srl, (nel seguito anche "Appaltatore")

e congiuntamente denominati "Parti"

PREMESSO CHE

- in data 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per il servizio di noleggio auto senza autista mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- in data 5 agosto 2014 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore della Società in epigrafe;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e relativi allegati" (Allegato n. 1a, 1b), le "Informazioni Complementari" (Allegato n. 2), l'"Offerta economica" (Allegato n. 3) complessivamente, i "Documenti di Gara", sono allegati al presente Contratto;
- l'Appaltatore ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad Euro 276.918,75 con polizza fideiussoria n. 075096837 del 25/9/2014, rilasciata da Allianz SpA, Ag. Principale di Alba 90 (Allegato n. 4), ed ha presentato la polizza assicurativa n. 504839 APP. 293 rilasciata da AIG EUROPE LIMITED per un

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



massimale non inferiore ad Euro 1 milione a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto (Allegato n. 5);

- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati (complessivamente gli "Allegati"), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono gli Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- *Allegato 1*) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e relativi allegati;
- *Allegato 2*) Informazioni complementari;
- *Allegato 3*) Offerta Economica;
- *Allegato 4*) Cauzione definitiva;
- *Allegato 5*) Polizza Assicurativa;
- *Allegato 6*) Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003" e s.m.i..

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di noleggio a lungo termine, formula 48 mesi/100.000 Km, di autoveicoli diversi di nuova produzione ed immatricolazione, senza autista, ad uso promiscuo (compresi familiari e conviventi more uxorio dell'assegnatario e terzi autorizzati dal CSI).

Sono compresi nel presente appalto i seguenti servizi:

- a) "*servizio di noleggio*" ivi compresi la consegna, l'immatricolazione, le revisioni, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;
- b) "*servizi connessi*" – compresi nel canone mensile di noleggio inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di carrozzeria, meccaniche ed elettriche degli autoveicoli noleggiati, la fornitura pneumatici (compresi quelli termici o da neve) e le relative attività di montaggio e

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

smontaggio (ricovero), il servizio di intervento e recupero dei veicoli in caso di guasto meccanico o sinistro stradale da garantire a livello europeo, il servizio di sostituzione dei veicoli in caso di indisponibilità per qualunque causa degli stessi da garantire a livello europeo, la copertura assicurativa, nazionale ed internazionale (paesi UE), contro ogni rischio senza applicazione di franchigia e gestione sinistri, servizio di call center, inoltro delle notifiche di contravvenzione così come previsto all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;

c) “allestimenti aggiuntivi opzionali” – non inclusi nel canone mensile di noleggio – che potranno essere richiesti dal CSI come di seguito precisato. Gli allestimenti aggiuntivi opzionali, di seguito elencati a mero titolo esemplificativo, non sono un elemento vincolante per il fornitore rispetto ai modelli oggetto del presente contratto:

- Selleria in pelle
- Autoradio con lettore CD MP3
- Cruise control
- Sensori di parcheggio
- Tetto apribile
- Cambio automatico
- Barre longitudinali portapacchi
- Gancio traino

Contestualmente alla scelta dell'autoveicolo offerto il CSI-Piemonte potrà richiedere gli allestimenti aggiuntivi, se presenti, con riguardo al modello di auto offerto. Prima di procedere con l'emissione dell'ordinativo di noleggio il CSI richiederà all'appaltatore, con riferimento agli allestimenti aggiuntivi, il listino prezzi di questi ultimi e la percentuale di sconto che il medesimo sarà disposto ad applicare. Il pagamento degli allestimenti aggiuntivi sarà a totale carico dell'assegnatario richiedente.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Art. 3 – DURATA

Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



esecuzione anticipata dello stesso, e pertanto dal 7 agosto 2014.

Nell'ambito del contratto – quindi nel corso dei trentasei mesi di durata dello stesso – saranno attivati singoli noleggi che avranno una durata pari a 48 mesi/100.000 Km decorrenti dal giorno stesso in cui l'autoveicolo verrà ritirato dal CSI, consegnato e messo a disposizione come meglio specificato all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti tecnici.

Tutte le condizioni indicate nel presente contratto d'appalto, in quanto applicabili, restano valide nell'ambito di ciascun contratto di noleggio anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto d'appalto.

Con riferimento a tutti i modelli di autoveicoli oggetto del presente contratto e relativamente a ciascun contratto di noleggio che sarà stipulato con formula 48 mesi/100.000 Km, è facoltà del Committente comunicare all'Appaltatore, per iscritto a mezzo posta elettronica certificata o fax, con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del singolo contratto di noleggio in essere, l'estensione del contratto di noleggio stesso per un periodo minimo di 30 giorni e fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza prevista e per la percorrenza chilometrica riproporzionata rispetto al periodo di estensione.

Tale estensione, il cui importo complessivo massimo stimato è pari a Euro 281.000,00 (oltre oneri di legge), deve essere garantita alle medesime condizioni economiche e normative stabilite nel presente contratto.

Art. 4 – QUANTITÀ, QUALITÀ E TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI

Il Committente garantisce che sarà noleggiato un quantitativo minimo di 10 autoveicoli, a scelta tra le seguenti tipologie:

- A) BERLINA 3 VOLUMI
- B) STATION WAGON
- C) BERLINA 2 VOLUMI

Con riferimento alle tipologie di veicoli sopra indicate (berlina 3 volumi - station wagon – berlina 2 volumi) si precisa che, nell'ambito del quantitativo totale minimo garantito, non è vincolante per il CSI la suddivisione delle quantità che saranno ordinate per le singole tipologie di autoveicolo, in quanto al momento tale suddivisione non è determinabile poiché oggetto di future scelte degli assegnatari.

Si precisa che il CSI-Piemonte non si ritiene in alcun modo vincolato per noleggi di quantità maggiori rispetto a quanto sopra indicato.

Le caratteristiche tecniche minime di ciascun mezzo sono dettagliate all'articolo 3 del Capitolato Speciale d'appalto - Requisiti Tecnici.

Gli autoveicoli oggetto del presente appalto devono essere nuovi di fabbrica ed in stato di perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria.

Gli autoveicoli devono essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi almeno alla normativa europea vigente al momento della consegna.

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione del presente contratto il Committente riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo minimo garantito pari a Euro **244.800,00** (Euro duecentoquarantaquattromilaottocento / 00), oltre oneri di legge, risultante dalla valorizzazione del quantitativo minimo garantito pari al noleggio di 10 autoveicoli, effettuata sulla base dei canoni mensili unitari di cui all'Offerta economica allegata.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Nel corso del periodo di durata contrattuale il Committente si riserva - sulla base dell'effettivo fabbisogno e delle esigenze funzionali che si manifesteranno - di noleggiare veicoli sino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile pari a Euro 1.125.000,00 (unmilionecentoventicinquemila / 00), oltre oneri di legge.

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Il servizio oggetto del presente contratto è retribuito a consumo sulla base del canone mensile di noleggio sotto riportato, di cui all'Offerta economica allegata:

TIPOLOGIA AUTOVEICOLO	CANONE MENSILE UNITARIO (oltre oneri di legge) 48 mesi/100.000 Km
A) BERLINA 3 VOLUMI	OMISSIS
B) STATION WAGON	
C) BERLINA 2 VOLUMI	

Il canone mensile deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del noleggio di ogni singolo veicolo, fatte salve eventuali variazioni relative ad adempimenti fiscali e all'assicurazione obbligatoria, fatta salva la revisione periodica dei prezzi secondo quanto previsto al successivo articolo 6 "Revisione dei prezzi".

Il Committente provvederà ad emettere, nel corso della durata del presente contratto, più ordini, dimensionati di volta in volta sulla base delle effettive esigenze.

L'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente richiesti.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli ordinativi di fornitura è così articolato:

- ♦ canone mensile relativo al servizio di noleggio di ciascun autoveicolo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente contratto e della prestazione dei servizi connessi di cui alla lettera b) del medesimo articolo, nonché di ogni altra prestazione richiesta per l'esatto adempimento contrattuale;
- ♦ eccedenze chilometriche come stabiliti e disciplinati all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE



onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.

Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo come determinato al precedente articolo 5, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato dal CSI previa presentazione di regolari fatture. La fatturazione avverrà in canoni mensili posticipati.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata di una distinta analitica di riepilogo dei noleggi attivi oggetto di fatturazione, recante per ciascuno il relativo canone mensile di noleggio.

L'importo degli oneri relativi alla sicurezza dovrà essere fatturato contestualmente all'emissione della prima fattura.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10 del D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/2009 e art. 118, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 31, comma 2, lett. b) della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE



s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Ai sensi degli artt. 324 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

Art. 8 – IMMATRICOLAZIONI ED ONERI ECONOMICI

Gli autoveicoli devono essere immatricolati a cura dell'Appaltatore e devono essere provvisti di fogli di via e fotocopia del Certificato di Proprietà. La carta di circolazione verrà successivamente inviata al Committente (dopo il rilascio da parte della Motorizzazione Civile).

Eventuali ritardi o inesattezze della carta di circolazione devono essere risolti dall'Appaltatore.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri correlati alla proprietà degli autoveicoli, compresi quelli economici, come il pagamento di imposte o tasse (a titolo esemplificativo, non esaustivo, tassa di proprietà) nei termini di legge.

Art. 9 – REVISIONI

Qualora il veicolo dovesse essere sottoposto a revisione, essendo questa una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsabilità dell'Appaltatore monitorare le scadenze e comunicare al Committente le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. Tale attività deve essere preventivamente concordata con il Committente.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di prerevisione, sono a carico dell'Appaltatore. Il Committente non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dall'Appaltatore. Nel contempo il Committente sarà responsabile

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Qualora il Comune di Torino prevedesse future normative in tema di controlli dei gas di scarico o di altra natura, l'Appaltatore sarà tenuto, tramite la propria rete assistenziale, ad effettuare le operazioni previste, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendosi i relativi costi.

Art. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per l'intera durata del presente contratto, l'Appaltatore deve garantire e gestire tutti gli interventi tecnici, ordinari e straordinari, necessari ad assicurare l'efficienza e il buon funzionamento degli autoveicoli, comprensivi di tutte le operazioni previste dai tagliandi obbligatori periodici di manutenzione correlati a ciascun autoveicolo inclusa la sostituzione delle parti di ricambio e dei vari fluidi (a titolo puramente esemplificativo: oli lubrificanti, liquidi freni, liquidi refrigeranti, ricariche gas impianto clima, sostituzione filtri, pastiche freni).

L'Appaltatore deve garantire le attività di montaggio e smontaggio pneumatici (compresi quelli termici o da neve), ivi compreso il loro ricovero presso un centro convenzionato.

L'Appaltatore deve altresì garantire la sostituzione dei pneumatici usurati al raggiungimento di 2 mm di spessore del battistrada, senza limiti di percorrenza prefissata (sia per le gomme tradizionali sia per le gomme termiche o da neve), o danneggiati per fatti accidentali, con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli originali.

In caso di mancata sostituzione dei pneumatici termici o da neve entro 2 giorni dalla richiesta, si applicheranno le penali di cui all'articolo 24 del presente contratto d'appalto.

Nel canone di noleggio si intendono inoltre compresi gli interventi di montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto geometrico e controllo pressione che dovessero rendersi necessari (compreso il cambio pneumatici estate inverno e viceversa).

Qualora venissero riscontrati dal Committente vizi e anomalie, l'Appaltatore provvederà alla sostituzione dei pneumatici anche se non eccedenti il limite stabilito.

Tutti i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione, nonché in caso di sostituzione di componenti, devono essere della migliore qualità, senza difetti ed in ogni caso ricambi originali delle Case Costruttrici.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni di manutenzione straordinaria di parte meccanica (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria ecc) e/o carrozzeria (a titolo puramente esemplificativo: serrature, meccanismi alzacrystalli, sedili, guarnizioni, ecc) che dovessero rendersi necessarie in seguito a usura, guasti e incidenti, a condizione che non siano imputabili a dolo dell'utilizzatore.

La manutenzione dovrà essere effettuata presso i Centri di Servizio convenzionati con l'Appaltatore.

L'Appaltatore, nei casi di interventi di manutenzione ordinaria, nonché nel caso di

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE



sostituzione dei pneumatici tradizionali con quelli di tipo termico, deve effettuare gli interventi entro le 24 ore solari successive (esclusi i festivi) all'ora di consegna presso il Centro di Servizio, purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per la "manutenzione straordinaria" vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

In caso di ritardi rispetto ai tempi di consegna previsti devono essere applicate le penali di cui all'articolo 24 del presente contratto d'appalto.

In caso di inadempienze nello svolgimento delle attività di manutenzione richieste e necessarie ai sensi del presente articolo, saranno applicate le penali di cui all'articolo 24 del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve garantire al Committente il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni di emergenza che si rendessero necessarie, comprese le eventuali spese di trasporto dal luogo in cui si è verificata l'emergenza fino al primo centro convenzionato dove ritirare l'autoveicolo sostitutivo. La spesa sostenuta sarà rimborsata entro 30 gg. dall'inoltro della regolare fattura emessa a carico dell'Appaltatore.

Il Committente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora l'autoveicolo abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

Art. 11 – CENTRI DI SERVIZIO

L'Appaltatore assicura la presenza di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto vengono denominati "Centri di servizio") presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento resosi necessario.

In particolare l'Appaltatore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in ogni capoluogo di provincia e di almeno due Centri di Servizio nella città di Torino, in grado di espletare i seguenti servizi:

- interventi di meccanica;
- interventi "elettrauto";
- interventi di carrozzeria;
- interventi "pneumatici".

Al fine di migliorare la qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna altresì a convenzionare, su richiesta del Committente, ulteriori Centri di Servizio.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (con la sola ed eventuale esclusione del sabato) nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9.00 e le ore 18.00). L'Appaltatore deve garantire un servizio di assistenza telefonica per i clienti con numero verde in grado di indicare

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

FIRMATO IN Originale



in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax ed eventuale e-mail.

Art. 12– SOSTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO

L'Appaltatore deve mettere a disposizione veicoli sostitutivi, alle stesse condizioni economiche e normative previste nel presente contratto d'appalto, nei casi sotto indicati, entro le 6 ore successive alla richiesta.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non andranno a concorrere al chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

In caso di ritardi rispetto al termine di consegna previsto verranno applicate le penali di cui all'articolo 24 del presente contratto d'appalto.

La richiesta di veicolo sostitutivo potrà avvenire nei seguenti casi:

Manutenzione e/o riparazione

Qualora la riparazione dell'autoveicolo richiedesse più delle 24 ore solari successive all'ora di consegna presso il Centro di Servizio, l'Appaltatore è tenuto a sostituire temporaneamente l'autoveicolo con altro in buone condizioni di meccanica e di carrozzeria e del medesimo "tipo" (cilindrata, alimentazione, equipaggiamenti) di quello in riparazione.

I veicoli forniti in sostituzione dovranno essere equipaggiati con pneumatici da neve, qualora la consegna dovesse avvenire nel periodo invernale.

E' facoltà dell'Appaltatore fornire un autoveicolo di diverso "tipo" (cilindrata, alimentazione, equipaggiamenti) in caso di indisponibilità momentanea del "tipo" previsto in ordine, comunque per un periodo massimo di 3 (tre) giorni.

In caso di mancata messa a disposizione di un veicolo sostitutivo, qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, non possa accettare il fermo dell'autoveicolo, questi si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 24 del presente contratto d'appalto.

Qualora il veicolo non fosse eccezionalmente dotato di ruota o ruotino di scorta, l'Impresa appaltatrice si impegna a farsi carico dei costi per il trasferimento dell'assegnatario e di eventuali passeggeri al più vicino centro autorizzato per il ritiro di un veicolo sostitutivo. In ogni caso, qualora il veicolo sia dotato di solo kit di gonfiaggio, restano a carico dell'Appaltatore i costi per eventuali ripristini dell'attrezzatura.

Furto

In caso di furto dell'autoveicolo, l'Appaltatore deve provvedere a presentare proposta di sostituzione dell'autoveicolo oggetto di furto, con altro in buone condizioni, non necessariamente nuovo di fabbrica, e con le stesse caratteristiche di quello rubato, alle stesse condizioni economiche e normative del contratto in essere.

In caso di accettazione da parte del CSI-Piemonte il contratto di noleggio terminerà alla scadenza originaria; in caso di rifiuto il contratto si intenderà risolto.

Danno grave

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



L'Appaltatore provvederà a sostituire l'autoveicolo noleggiato in tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza dell'autoveicolo oppure qualora il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato dell'autoveicolo al momento dell'accadimento.

La sostituzione del veicolo con altro in buone condizioni (non necessariamente nuovo di fabbrica) e con le stesse caratteristiche di quello non riparabile sarà garantita attraverso una proposta di sostituzione fino alla fine del contratto di noleggio e alle stesse condizioni economiche e normative previste nel contratto in essere.

In caso di accettazione da parte del CSI-Piemonte il contratto di noleggio terminerà alla scadenza originaria; in caso di rifiuto il contratto si intenderà risolto.

Art. 13– SOCCORSO STRADALE

In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio italiano o nei Paesi Esteri previsti nella Carta Verde Assicurativa e qualora l'autoveicolo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, l'Appaltatore attraverso proprio servizio o apposita convenzione con primaria società nel ramo, provvederà al soccorso stradale rimorchiando l'autoveicolo al più vicino punto di Assistenza Tecnica convenzionato.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica e reso disponibile entro 3 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista all'articolo 24 del presente contratto d'appalto oltre che il riaddebito delle spese sostenute dal Committente.

L'Appaltatore si impegna a garantire, incluso nel canone di noleggio, un servizio di soccorso stradale - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - sul territorio italiano e nei Paesi Esteri previsti nella Carta Verde Assicurativa.

Art. 14– SERVIZIO DI CALL CENTER

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, o dall'eventuale esecuzione dello stesso, deve mettere a disposizione per tutto il periodo contrattuale, a titolo completamente gratuito, un call center al quale potersi rivolgere per ogni richiesta o segnalazione inerente l'esecuzione del contratto. Il servizio deve essere garantito mediante fornitura di un "numero verde" senza alcun onere per il Committente, disponibile nelle 24 ore giornaliere tutti i giorni dell'anno.

Art. 15– COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Tutti gli autoveicoli forniti in noleggio dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:

- in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44), copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



capitali garantiti di € 250.000,00 per il caso di morte e fino a € 250.000,00, per il caso di invalidità permanente (senza franchigia);

- Responsabilità Civile Autoveicoli con massimale unico di € **6.000.000,00**; (minimo di Legge dall'11 Dicembre 2009), compresa circolazione in aree private;
- rinuncia alla rivalsa per danni subiti da trasportati in caso di trasporto non conforme alle disposizioni vigenti o carta di circolazione, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e nei confronti del CSI-Piemonte in caso di guida del conducente non conforme alle disposizioni vigenti;
- incendio e furto totale o parziale dell'autoveicolo, se comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di autoradio e autoaccessori anche fono-audiovisivi;
- danni a terzi da incendio, esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto, del veicolo per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla Legge, per somma non inferiore a € 150.000,00;
- copertura guasti accidentali, compresi eventuali atti vandalici denunciati alle autorità competenti, "Kasko";
- eventi socio-politici;
- eventi naturali;
- rottura cristalli;
- assistenza (comprensiva del traino veicolo in caso di sinistro, guasto meccanico, incidente stradale).

Il CSI-Piemonte si intende comunque sollevato dal riconoscimento di qualunque franchigia e da ogni onere concernente eventuali eventi dannosi per i veicoli, che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l'utilizzo degli stessi per l'intero periodo contrattuale.

Ogni autoveicolo ordinato sarà fornito di carta verde, valida nei paesi indicati nella stessa.

Gli autoveicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, devono avere le stesse coperture assicurative dell'autoveicolo locato.

La copertura assicurativa dovrà prevedere anche l'assunzione dell'assistenza legale dei conducenti degli autoveicoli ovvero della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dall'Appaltatore che dovrà assistere e guidare il Committente circa le pratiche da intraprendere (a titolo esemplificativo, compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto).

Art. 16 – MANUALE OPERATIVO

L'Appaltatore deve mettere a disposizione dell'autoveicolo noleggiato un cosiddetto

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE



“Manuale Operativo” o documentazione equivalente contenente:

- Dati identificativi del Cliente/Committente/Assicurazione;
- Regolamento e comportamento da seguire in caso di:
 - Manutenzione
 - Sinistri
 - Furti
 - Multe
- Modalità per:
 - Ritiro auto nuova
 - Riconsegna auto al termine contrattuale
 - Richiesta auto sostitutiva
 - Richiesta di intervento su strada
 - Interventi intermedi ai tagliandi di manutenzione ordinaria
 - Riparazioni di emergenza al di fuori della rete assistenziale dell'Appaltatore.

Nella pochette saranno allegati al manuale operativo:

- L'elenco dei centri servizi convenzionati dall'Appaltatore;
- 2 copie di modulo CID;
- 1 copia del Verbale di Riconsegna;
- Numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Art. 17– GESTIONE CONTRAVVENZIONI

Il Committente provvederà ad inviare all'Appaltatore l'elenco aggiornato degli assegnatari dei veicoli al fine di consentire all'Appaltatore stesso le dovute segnalazioni all'Autorità competente per l'inoltro delle notifiche di eventuali contravvenzioni direttamente all'effettivo utilizzatore del veicolo.

Nel caso in cui previsioni normative in materia non rendano percorribile la suddetta gestione si concorderà tra le parti, in fase contrattuale, una procedura conforme al dettato normativo.

Art. 18– RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

Il Committente si impegna, alla naturale scadenza dei singoli contratti di noleggio, nonché in caso di restituzione anticipata o in qualsiasi altro caso di risoluzione - fatta salva la facoltà di richiedere l'estensione temporale dei singoli contratti di noleggio come disciplinato all'articolo 3 del presente contratto -, a riconsegnare gli autoveicoli nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura, presso il Centro

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE



Servizi dell'Appaltatore più vicino alla sede del CSI di Torino – Corso Unione Sovietica, 216.

Il Committente avrà una franchigia di 20 giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto.

L'Appaltatore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Si richiede la presenza di un perito incaricato dall'Appaltatore all'atto della restituzione dell'auto da parte dell'assegnatario. In assenza di perito, non verranno riconosciuti successivi addebiti per danni non riconosciuti dall'assegnatario al momento della restituzione del mezzo.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati dall'Appaltatore al Committente mediante rifatturazione salvo una franchigia di € 250,00 + IVA per autoveicolo.

L'Appaltatore dovrà comunicare i danni rilevati dal perito che saranno rifatturati entro 15 giorni, in modo da permettere al CSI di nominare un proprio perito, ben visto dall'Appaltatore, il cui giudizio sarà insindacabile.

Non verrà accettata documentazione fotografica rilevata dopo la riconsegna del veicolo e comunque in assenza dell'assegnatario.

L'Appaltatore si impegna inoltre a dettagliare quali danni rientrano e quali sono esclusi nella definizione di "normale stato di usura".

Art. 19– RESTITUZIONE ANTICIPATA DELL'AUTOVEICOLO

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di restituire anticipatamente il singolo veicolo rispetto alla naturale scadenza di noleggio, con un preavviso scritto anche a mezzo email, di almeno 30 (trenta) giorni. Il CSI-Piemonte si obbliga a non esercitare tale facoltà nei primi 12 (dodici) mesi del periodo contrattuale.

In caso di restituzione anticipata del veicolo il Committente si riserva di negoziare con l'Appaltatore eventuali canoni eccedenti rispetto a quelli riconosciuti per l'effettivo utilizzo dell'autoveicolo.

Art. 20– RECESSO DALL'ORDINE DELLA VETTURA

In caso di recesso dall'ordine della vettura da parte del CSI-Piemonte, prima della comunicazione della messa a disposizione del veicolo, il Consorzio si obbliga a corrispondere all'Appaltatore:

- 3 mensilità di canone;
- eventuali optional ordinati.

Art. 21– RISCATTO A FINE NOLEGGIO DEL VEICOLO

Al termine del contratto di noleggio di ogni singola vettura sarà facoltà del

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



Committente o dell'assegnatario stesso, esercitare la facoltà di riscatto del veicolo, previa valutazione delle condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Art. 22– ECCEDEnze CHILOMETRICHE

L'Appaltatore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà al Committente i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P = (0.30 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$$

dove:

P= costo per Km in eccesso o in difetto

0.30= coefficiente di abbattimento

Canone= canone di noleggio mensile (oltre oneri di legge)

n= durata del noleggio espressa in mesi

Km= percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per eccedenza avverrà per il 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della percorrenza, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo.

In caso di estensione temporale dei singoli contratti di noleggio, secondo quanto disposto all'articolo 3 del presente contratto, il canone di noleggio mensile a cui far riferimento nell'applicazione della formula sopra indicata sarà quello riferito ai 48 mesi di noleggio (canone contrattualizzato nel contratto d'appalto cioè il canone mensile posto a base di gara decurtato della percentuale di sconto offerta).

Art. 23– VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto applicabili.

Art. 24 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva, ai sensi del secondo comma dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 25– OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 25.1 NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 25.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 26 – OBBLIGHI DEL CSI-PIEMONTE

Il CSI si impegnerà a garantire:

- che la conduzione degli autoveicoli avvenga con la diligenza e la dovuta cura;
- che l'utilizzo degli autoveicoli venga limitato all'assegnatario ovvero ai suoi familiari (inclusi i conviventi more uxorio), ai dipendenti del CSI o, se terzi, a persone previamente autorizzate per iscritto dal CSI e comunque a persone abilitate alla guida;
- che non verrà mai vantato sugli autoveicoli locati alcun diritto di proprietà che rimarrà del Locatore;
- la tempestiva comunicazione al Locatore di eventuali sinistri accaduti nel corso della locazione nonché la trasmissione di tutta la documentazione necessaria;
- che gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione;
- che gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- che lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura del CSI avvisare tempestivamente il Locatore in caso di guasto o malfunzionamento;
- che gli autoveicoli saranno mantenuti assumendo l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione degli stessi e che non verranno concessi in pegno o garanzia.

Art. 27 – GARANZIE

Gli autoveicoli sono coperti da garanzia del produttore, sollevando il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze.

L'Appaltatore garantisce che gli autoveicoli forniti in noleggio nell'ambito del presente contratto d'appalto sono nella piena disponibilità dell'Appaltatore e sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

FIRMATO IN OriginALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN OriginALE

L'APPALTATORE



Art. 28 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

Art. 29 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. Maurizio Vergalito che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nella Signora Silvia Soffietti.

Art. 30 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto Giovanni Rubino.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui al combinato disposto dell'art. 309 e dell'art. 304, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

Art. 31 – COMUNICAZIONI

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE



Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al medesimo Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 32– COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008 e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 33– SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 34– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

FIRMATO IN Originale

riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;

- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it;
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI-Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 35– CODICE ETICO

L'Appaltatore, con la stipula del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dal CSI-Piemonte, disponibile sul sito internet www.csipiemonte.it, e di uniformarsi, senza riserva alcuna, ai principi ivi contenuti.

Art. 36– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D.Lgs. 196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE



effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 37– DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Committente ha facoltà di risolvere il presente Contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del Contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dal Committente.

Art. 38– ESECUZIONE IN DANNO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE



medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 39– RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal presente Contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora in corso di contratto vengano attivate delle convenzioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Fatto salvo il noleggio del quantitativo minimo di autoveicoli sopra indicato, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di utilizzare convenzioni CONSIP o convenzioni S.C.R. Piemonte (Società di Committenza Regionale) che verranno eventualmente attivate nel corso della durata contrattuale.

S.C.R. Piemonte è la Società di committenza regionale avente l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

Art. 40– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 41– DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

ritorno.

Art. 42– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto come determinato al precedente articolo 24;
- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui all'art. "Disposizioni antimafia" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al comma _____ del medesimo articolo;
- I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
- Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
- Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE



Art. 43 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.241, comma 1bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 44 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, compresi gli oneri di cui all'art. 320 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 45 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, li 09-10-2014

CSI-Piemonte

Il Presidente

L'Appaltatore

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE



Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- Art. 5 – CORRISPETTIVO
- Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 24 – PENALI
- Art. 25 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- Art. 28 – SUBAPPALTO
- Art. 33 – SICUREZZA SUL LAVORO
- Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 35 – CODICE ETICO
- Art. 36 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
- Art. 37 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 38 – ESECUZIONE IN DANNO
- Art. 39 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 40 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 41 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 42 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 43 – CONTROVERSIE
- Art. 44 – SPESE

L'Appaltatore

FIRMATO IN ORIGINALE

